



Council of the
European Union

067447/EU XXV.GP
Eingelangt am 01/06/15

Brussels, 1 June 2015
(OR. en, it)

9168/15

Interinstitutional File:
2015/0028 (COD)

ENV 329
AGRI 280
MI 343
COMER 75
PECHE 182
INST 177
PARLNAT 54

COVER NOTE

From:	Italian Senate
date of receipt:	14 May 2015
To:	General Secretariat of the Council
Subject:	Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1007/2009 on trade in seal products [6015/15 ENV 44 AGRI 51 MI 67 COMER 27 PECHE 47 CODEC 157 - COM(2015) 45 final] - Opinion ¹ on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality

Delegations will find in Annex a copy of the above Opinion.

¹ Translation(s) of the opinion may be available on the Interparliamentary EU Information Exchange site IPEX at the following address: <http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do>

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. XVIII
n. 90

RISOLUZIONE DELLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

(Estensore PUPPATO)

approvata nella seduta del 29 aprile 2015

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE)
N. 1007/2009 SUL COMMERCIO DEI PRODOTTI DERIVATI
DALLA FOCA (COM (2015) 45 DEFINITIVO)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 6 maggio 2015

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (COM (2015) 45 definitivo);

considerato che la base giuridica della proposta di regolamento è correttamente individuata poiché il regolamento che si intende modificare è stato adottato allo scopo di eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno dovuti alle disparità esistenti fra le misure nazionali che disciplinano il commercio dei prodotti derivati dalla foca;

verificato che la proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto la conformità del regolamento (CE) n. 1007/2009 alle raccomandazioni e alle decisioni adottate dall'organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) può essere ottenuta non solo modificando gli elementi contestati di tale regolamento;

verificato che la proposta rispetta il principio di proporzionalità, poiché si limita a prevedere quanto strettamente necessario per conseguire gli obiettivi prefissati,

si pronuncia, per quanto di competenza, in senso favorevole con le seguenti osservazioni:

si osserva preliminarmente che la disposizione recata dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*) del regolamento (CE) n. 1007/2009 – che fissa limiti quantitativi – si rivela insufficiente poiché, laddove si prevede che la caccia delle foche sia condotta principalmente per scopi non commerciali, ammette comunque finalità commerciali, seppure in dimensioni limitate, concretizzando la violazione dei termini della definizione dello stesso comma 1 dell'articolo 3 ed aggirando così, nella stessa definizione, il divieto generale. Sulla base di tali considerazioni, andrebbe pertanto espunto il riferimento all'esito commerciale della caccia;

in subordine, andrebbe meglio specificata la locuzione utilizzata. Al fine di chiarire eventuali ambiguità, si suggerisce una definizione di caccia «non condotta principalmente per fini commerciali», in base alla quale la maggior parte dei prodotti della caccia sono usati, consumati o goduti all'interno della comunità senza essere venduti, scambiati o altrimenti trasferiti al di fuori della comunità per ottenerne benefici economici;

andrebbe inoltre valutata una modifica dell'articolo 3, comma 1, lettera *b*) del regolamento (CE) n. 1007/2009, volta a vietare il colloca-

mento sul mercato di prodotti derivati dalla foca provenienti da forme di caccia che per la loro intrinseca natura hanno finalità commerciali, impedendo la caccia con tecnologie e strumenti che, per dimensione e valore economico, siano tipici e funzionali ad una caccia massiva e non individuale, né selezionata;

da ultimo, al fine di rendere meno cruento le tipologie di caccia tradizionale degli Inuit, andrebbe valutato l'inserimento – in fine dell'articolo 3, comma 1, lettera *b*) del regolamento (CE) n. 1007/2009 – di un periodo che permetta e sostenga l'uso del fucile piuttosto che del bastone uncinato per colpire in testa le foche, strumento quest'ultimo assai più cruento e meno efficace.
